

## **CONVENZIONE**

### **TRA**

l'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968 (di seguito Università);

### **E**

l'Associazione "I Giovani del Pirandello", con sede in Messina Viale Annunziata, 2 is 524 - 98168 C.F.: 97099840833, in persona del rappresentante legale dott.ssa Provvidenza Mazza (Presidente), nata a Messina il 20/01/1954, (di seguito Associazione);

### **PREMESSO**

- che l'Università persegue una terza missione (quale attività istituzionalizzata che affianca le missioni tradizionali di insegnamento e ricerca) che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;
- che nel contesto della terza missione culturale e sociale uno dei compiti fondamentali dell'Università è il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio (entrando in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati) per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
- che l'Università, ai sensi dell'art 5, comma 2, dello Statuto, promuove anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni ed, inoltre, promuove attività culturali favorendo anche l'organizzazione di strutture e di servizi autogestiti;
- che l'Associazione "I Giovani del Pirandello" è nata nel marzo 2010 con lo scopo di promuovere iniziative a carattere formativo, educativo/rieducativo, artistico, sportivo, culturale, e sociale, finalizzate a favorire il recupero, lo sviluppo, l'espressione della personalità e delle potenzialità del singolo individuo, in un percorso di interazione di soggetti abili e diversamente abili all'interno del tessuto sociale;
- che la predetta Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro che si propone di promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, persegue la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella

società, sensibilizza la società nel suo insieme sulla situazione delle persone con disabilità e accresce il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;

- che per le suindicate finalità l'Associazione, con nota del 10/10/2017, assunta al protocollo di Ateneo al n. 72859, ha presentato una manifestazione di interesse alla stipula di una Convenzione con l'Università degli Studi di Messina, finalizzata ad instaurare un rapporto di collaborazione per contribuire alla formazione pratico/professionale per gli studenti interessati e per consentire al contempo l'integrazione, all'interno del tessuto sociale, dei soggetti diversamente abili;
- che l'Università, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo sociale della collettività;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2**

##### **Finalità e Oggetto**

1. Con la presente Convenzione le parti, nel perseguimento e nel rispetto delle rispettive finalità, si propongono di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato allo svolgimento di attività che contribuiscano alla formazione pratico/professionale per gli studenti interessati e che consentano l'integrazione, all'interno del tessuto sociale, dei soggetti diversamente abili, col sostegno di operatori qualificati nell'ambito delle differenti aree di disabilità e con esperti del teatro e dell'arte nella sua accezione più ampia.
2. In particolare, al fine di instaurare un proficuo rapporto di collaborazione, le parti si impegnano a cooperare nei seguenti ambiti:
  - a. progettazione di iniziative didattiche rivolte sia agli studenti che agli associati de "I Giovani di Pirandello".
  - b. programmazione di attività laboratoriali e stage che coinvolgano parimenti gli associati e gli studenti (a questi ultimi potranno essere riconosciuti crediti formativi universitari, nel rispetto della normativa regolamentare di Ateneo e previa approvazione dei competenti organi), nonché di attività teatrali che siano l'espressione finale delle attività laboratoriali svolte in collaborazione dalle parti;

- c. organizzazione di seminari e conferenze al fine di realizzare uno scambio di competenze tra l'Università e l'Associazione;
- d. predisposizione di nuovi progetti e/o percorsi di studio che possono essere presentati congiuntamente dalle parti, previa approvazione dei competenti organi universitari, per ottenere finanziamenti volti alla loro realizzazione;

### **Art. 3**

#### **Obblighi delle parti**

1. Le modalità attuative della collaborazione saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi successivi che definiranno anche gli obblighi e le relative responsabilità delle parti. Mediante successivi accordi le parti potranno anche individuare ulteriori forme di collaborazione da sviluppare, quali ad esempio la possibilità di realizzare progetti di formazione pratico/professionale attraverso l'attivazione di stage e tirocini formativi di orientamento curricolari ed extracurricolari, nel rispetto della normativa in materia e previa stipula delle relative convenzioni.
2. L'Associazione si impegna a mettere a disposizione la propria esperienza organizzativa, i propri operatori e garantisce che gli stessi siano in possesso delle necessarie competenze e delle eventuali abilitazioni professionali richieste, mentre l'Università si impegna ad assicurare ogni utile supporto alla programmazione e svolgimento ottimale delle predette attività e iniziative.

### **Art. 4**

#### **Responsabili**

1. L'Università e l'Associazione individueranno i soggetti Responsabili della realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.

### **Art. 5**

#### **Mancanza di esclusiva**

1. L'Università, dopo la sottoscrizione della presente, pubblicherà sul proprio sito istituzionale apposito invito rivolto a qualunque operatore nel settore che intenda offrire analoga collaborazione nei confronti della popolazione universitaria.

### **Art. 6**

#### **Durata e Risoluzione**

1. La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione, salvo il rinnovo con le stesse formalità e modalità previste per la sua sottoscrizione. Ciascuna delle

parti potrà, comunque, recedere anticipatamente mediante preavviso da comunicarsi almeno 30 giorni prima, mediante PEC..

2. La convenzione si risolverà di diritto qualora, nel corso della sua durata, l'Associazione per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal o dai Registri di cui in premessa o qualora non sia più in possesso dei requisiti di moralità professionale e della capacità tecnica e professionale previsti dalla normativa in materia.

#### **Art. 7**

##### **Spese**

1. La presente convenzione costituisce unicamente un quadro di riferimento per l'attivazione di successivi rapporti obbligatori tra le parti e non ha contenuto economico, non prevede specifici contributi a carico delle parti, ma esclusivamente l'impegno a reperire e a mettere a disposizione, ove disponibili, le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie e finalizzate allo svolgimento di specifiche attività congiuntamente concordate; le stesse saranno dettagliate con separati accordi attuativi che verranno stipulati di volta in volta su iniziativa delle parti. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Università.
2. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

#### **Art. 8**

##### **Trattamento dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le parti provvedono al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte e di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito di quanto previsto nella presente convenzione.

#### **Art. 9**

##### **Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, le parti si impegnano ad una definizione amichevole della stessa. In caso di contenzioso, è competente il Foro di Messina.

Per l'Università degli Studi di Messina  
IL RETTORE

Prof. Pietro NAVARRA

Per l'Associazione "I Giovani del Pirandello"  
IL PRESIDENTE

Dott.ssa Provvidenza Mazza